

Allegato " " al n. di repertorio

S T A T U T O

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"COMO ACQUA S.R.L."

La società è a totale capitale pubblico locale ed opera secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".

Art. 2) SEDE

La società ha sede in Comune di Como.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'assemblea dei soci.

Quando sussistano ragioni strettamente funzionali all'esercizio delle attività statutarie della società, l'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie o amministrative, filiali ed agenzie, in altre località all'interno dell'ambito territoriale ottimale di riferimento (di seguito anche "ATO"), come definito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3) LIBRO SOCI

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4) OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo, in conformità alle norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia: la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi delle acque; l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali; le attività strumentali a quelle sopra indicate.

A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito "S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione

anche mediante: la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti; la cura dello studio e della progettazione, la progettazione, costruzione, la gestione ed esercizio di opere, infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d'Ambito e degli altri strumenti vigenti; gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui sopra.

La società ha inoltre per oggetto:

(i) le attività relative all'anagrafica dell'utenza, all'erogazione e alla bollettazione, alla riscossione del dovuto e al recupero delle morosità;

(ii) su delega delle competenti amministrazioni pubbliche, le procedure espropriative connesse al perseguimento dell'oggetto sociale, espletando le attività previste dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche di natura regionale;

(iii) l'esecuzione di studi, iniziative, ricerche atte a contribuire al perseguimento dei fini sociali e previsti dalla legge in carico al gestore del S.I.I.;

(iv) l'assunzione, nel rispetto dei limiti di legge, di partecipazioni in altre società di capitali possedute integralmente da enti pubblici locali appartenenti al territorio dell'ATO, dotate dei requisiti dell'in house providing, aventi ad oggetto attività inerenti al S.I.I. e purché non siano alterati il controllo analogo e la prevalenza delle attività sociali a favore dei soci.

Tutte le attività costituenti l'oggetto sociale potranno essere svolte nell'ambito dell'ATO di riferimento, nonché nel territorio finitimo in caso di convenzioni ed accordi con gli ATO confinanti, ovvero con analoghe società di gestione o patrimoniali, sempre nei limiti dei criteri della prevalenza e del controllo analogo.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari necessarie al fine di conseguire il proprio oggetto ed in particolare, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e delle attività riservate, prestare garanzie reali o personali.

Art. 5) SOCI

Possono essere soci esclusivamente gli enti pubblici locali il cui territorio ricade nei confini amministrativi dell'ATO ovvero nell'ambito territoriale della provincia di Como e pertanto non è ammessa alcuna partecipazione al capitale da parte di enti diversi e/o soggetti privati.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali. L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni

altra comunicazione societaria, dovrà parimenti risultare dai libri sociali.

Sarà cura degli interessati comunicare alla società tramite lettera raccomandata, o posta certificata entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Art. 6) RAPPORTI TRA SOCIETA' E SOCI

La società realizza in via esclusiva la propria attività con i soci titolari del capitale sociale, svolgendo servizi e attività strumentali ai Comuni e agli enti locali soci.

Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci attraverso la consultazione della società da parte dei soci in ordine alla gestione del patrimonio conferito e all'organizzazione e/o all'acquisito dei servizi pubblici affidati, all'andamento generale della gestione e alle concrete scelte operative, con audizione del presidente, degli amministratori delegati e del direttore generale, ove nominato, da disporsi con le frequenze e modalità di cui in seguito.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui in seguito, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei Comuni o degli enti locali soci.

I soci, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società o a terzi.

I soci esercitano il controllo "ex ante" mediante

(i) la messa a disposizione in loro favore di una relazione semestrale predisposta dal consiglio di amministrazione, in cui si evidenziano l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario della società ed il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai soci, la proposta di piani industriali infra-annuali ed annuali e lo stato di perseguimento degli obiettivi dei piani industriali approvati (il tutto corredato dal parere dei revisori dei conti). L'assemblea dei soci può decidere con propria deliberazione di ampliare o ridurre l'oggetto della relazione di cui sopra, su proposta del consiglio di amministrazione. Laddove uno o più soci ritengano necessario un confronto diretto con gli amministratori al fine di analizzare in forma più compiuta i contenuti della relazione, gli stessi possono chiedere un'audizione al consiglio di amministrazione ovvero

indirizzare allo stesso un quesito scritto con diritto ad una risposta espressa e, qualora raggiungano un quinto del capitale sociale, possono richiedere la convocazione dell'assemblea ed esprimere atti vincolanti di indirizzo;

(ii) l'autorizzazione assembleare preventiva a sensi dell'art. 2464, comma 1, c.c., al compimento degli atti ed all'assunzione di decisioni relative a:

- operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la assunzione di finanziamenti, mutui anche ipotecari e la concessione di garanzie reali e/o personali, di valore superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

- stipula di accordi di programma e convenzioni con soggetti privati ed altri enti, anche pubblici, nonché associazioni;

- assunzione di partecipazioni societarie.

I soci esercitano il controllo contestuale attraverso la sottoposizione agli stessi di una relazione semestrale del consiglio di amministrazione, che deve contenere informazioni relative all'andamento economico, amministrativo e gestionale della società, oltre ad una relazione relativa alla soddisfazione del servizio da parte dell'utente (customer satisfaction). Almeno due volte all'anno il Presidente convoca l'assemblea per illustrare l'andamento generale della società ad opera del direttore generale e degli amministratori delegati.

I soci esercitano il controllo "ex post" attraverso la messa a loro disposizione, in sede di approvazione del bilancio, di una relazione predisposta dal consiglio di amministrazione, in cui si evidenzia l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario, il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai soci e lo stato di attuazione dei piani industriali annuali approvati ed eventuali piani infrannuali; la relazione dovrà contenere eventuali soluzioni a problemi sollevati nel corso dell'anno ed in particolare affrontare la risoluzione di eventuali criticità sollevate dagli utenti (il tutto sarà corredato dal parere dei revisori dei conti).

I soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del S.I.I., attraverso gli organi sociali cui partecipano, con potere di formulare proposte, hanno diritto di accesso a tutti gli atti e provvedimenti della società, compresi quelli di natura contrattuale, e possono verificare in ogni momento la regolarità della gestione corrente della società e la puntuale esecuzione degli indirizzi ed obiettivi strategici, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Il controllo analogo può essere altresì esercitato con il supporto di una commissione, nominata dai soci in propria rappresentanza, che oltre a coordinare il controllo congiunto

degli Enti soci rispetto all'attività gestionale, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea dei soci.

Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare al fine di consentire ai singoli soci il controllo dei servizi dagli stessi affidati alla società.

Art. 7) DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 8) CAPITALE

Il capitale della società è di euro 10.000 (diecimila).

L'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi (intendendosi per tali esclusivamente gli altri Enti locali compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento) salvo quanto previsto dall'articolo 2482-ter, 1° comma, C.C..

Potranno essere effettuati conferimenti in natura, in particolare quelli aventi ad oggetto reti, impianti e/o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato e/o relativi rami gestionali.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E PRELAZIONE

(i) Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni al capitale sociale e dei correlati diritti di sottoscrizione è consentito nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge in materia ed in nessun caso quote del capitale sociale, ancorché minoritarie, possono essere alienate o trasferite a soggetti privati o a soggetti pubblici non compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento.

(ii) In caso di trasferimento inter vivos di partecipazioni al capitale, ai soci spetta il diritto di prelazione sull'acquisto, disciplinato come segue.

(iii) Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

(iv) Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione agli altri soci, il socio che intende alienare la propria partecipazione deve informare l'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata A.R., nella quale devono essere riportate:

- l'identità del potenziale acquirente, nel rispetto di quanto previsto al comma (i);
- il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il valore attribuito alla partecipazione;
- le modalità ed i termini di pagamento.

(v) L'organo amministrativo dovrà provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ad informare i soci cui spetta il diritto di prelazione, indicando gli estremi dell'offerta, con mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento e della sua data.

(vi) Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla partecipazione rispettivamente posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione.

(vii) Nel caso in cui uno o più dei soci aventi diritto alla prelazione decidano di non esercitarlo, il loro diritto si accresce proporzionalmente a favore dei restanti soci, a meno che questi vi abbiano rinunciato preventivamente all'atto dell'esercizio della prelazione.

(viii) Entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione dall'organo amministrativo, di cui al comma (v), i soci interessati dovranno far pervenire allo stesso, attraverso lettera raccomandata A.R., la relativa dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione spettante.

(ix) La prelazione deve essere esercitata con riferimento al prezzo o valore indicato dal socio alienante.

(x) Nell'eventualità che il prezzo richiesto o il valore attribuito siano giudicati eccessivi si farà ricorso ad un arbitratore nominato dall'organo amministrativo a maggioranza, con esclusione dal voto degli amministratori che dovessero versare in situazione di conflitto di interessi.

(xi) In caso non sia possibile nominare l'arbitratore ai sensi del precedente comma, la nomina è rimessa alla decisione del Presidente del Tribunale di Como su richiesta della parte più diligente.

(xii) Nella determinazione del prezzo, secondo equità, l'arbitratore dovrà prendere in considerazione: la situazione patrimoniale della società, la sua redditività passata e prospettica, la posizione della società nel mercato, il prezzo proposto dal socio alienante.

(xiii) Il prezzo così determinato è vincolante per le parti, a meno che esso non risulti inferiore di almeno il 20% (venti per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente; in tale evenienza è riconosciuta la facoltà all'alienante di rinunciare al trasferimento, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della notizia della determinazione attuata dall'arbitratore.

Se entro tale termine il socio non si avvale di tale facoltà di rinuncia, il contratto traslativo deve essere concluso al prezzo stabilito tramite l'arbitraggio.

(xiv) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

(xv) Nell'eventualità che nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, secondo i termini e le modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

(xvi) Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà della partecipazione, nonché nel caso di costituzione di usufrutto.

(xvii) In caso di trasferimento senza l'osservanza delle regole sopra indicate, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

(xviii) La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate nel presente articolo, a condizione che il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata, all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Art. 10) DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;

* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Non è ammesso il recesso parziale.

Art. 11) ASSEMBLEA

Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro

luogo nell'ATO.

Art. 12) CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio degli amministratori, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica a condizione che gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla società (e pertanto risulti dai libri o dagli atti sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica.

Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli enti soci, l'organo amministrativo dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli enti soci comunichino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, l'organo amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

Art. 13) ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori e l'organo di controllo in carica sono presenti ovvero risultino, per loro dichiarazione scritta da conservarsi negli atti della società, informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Art. 14) ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega

scritta (spedita al delegato anche mediante telefax o posta elettronica), che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi di amministrazione e di controllo, ai dipendenti della società o alle società da essa controllate, nè ai membri degli organi amministrativi e di vigilanza e revisione o ai dipendenti di queste ultime.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 16) PRESIDENZA, VERBALI

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente; in mancanza di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal presidente.

Nei casi previsti dalla legge il verbale della deliberazione dell'assemblea è redatto da notaio designato dal presidente dell'assemblea stessa.

Art. 17) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dai presenti; occorre peraltro il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale) del capitale sociale per le deliberazioni inerenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento anticipato della società e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Per la nomina delle cariche sociali vale quanto disposto dai successivi artt. 19) e 29).

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti richieda l'appello nominale.

Il diritto al voto all'assemblea è regolato dall'art. 2479 c.c..

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da un'altra persona, purchè non si tratti di membro degli organi di amministrazione, controllo, vigilanza e revisione della società o di partecipate, di dipendenti della società o delle partecipate, e di soggetti comunque in conflitto di interessi ai sensi della normativa applicabili agli enti locali e alle società di questi.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire

all'assemblea.

Art. 18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, in ogni caso nel rispetto del limite previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi; gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I componenti dell'organo amministrativo possono non essere soci e sono scelti per la loro competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di intervento delle attività sociali.

Art. 19) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, fatta salva l'eventualità che essa avvenga con il voto favorevole dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale, avverrà, da parte dell'assemblea, con le seguenti modalità.

Il consiglio di amministrazione è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, formate nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista.

Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli che è possibile nominare, a pena di inammissibilità. Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta l'eventuale nomina e dichiara, sotto la propria responsabilità, di non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità e di possedere tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi e norme vigenti e dal presente statuto, allegando relativo curriculum vitae.

Ogni socio potrà votare una sola lista.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato, in occasione del primo mandato successivo al 12 (dodici) febbraio 2013 (duemilatredici),

almeno un quinto dei candidati (comunque arrotondati all'eccesso). Per i mandati successivi la quota minima di candidati appartenenti al genere meno rappresentato e' innalzata a un terzo (comunque arrotondati all'eccesso).

Tutte le liste devono inoltre essere formate in modo che siano rispettate le norme e i regolamenti pro tempore vigenti che impongano per gli amministratori il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella propria lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla lista di appartenenza divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, a seconda del numero di consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista e quindi disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Nel limite degli amministratori da eleggere, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Il primo e il secondo degli eletti assumeranno, rispettivamente, la carica di presidente e di vice presidente del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna lista abbia eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora attraverso il procedimento sopra elencato non sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio fra i generi pro tempore vigente.

La medesima procedura deve essere utilizzata per garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti pro tempore vigenti che impongano per gli amministratori il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

Nell'eventualità in cui detta procedura non assicuri i

risultati indicati, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati delle caratteristiche richieste.

Art. 20) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, qualora a ciò non si provveda secondo quanto previsto dagli articoli che precedono.

Al presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del consiglio di amministrazione, competono la gestione dei rapporti fra la società, i soci e gli enti pubblici istituzionali, nonché lo svolgimento di tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il consiglio di amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

Il presidente ha la rappresentanza generale della società di fronte a terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Il presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, anche per revocazione o cassazione, nonché rinunciare agli atti di giudizio, come pure nominare mandatari per determinati atti e/o categorie di atti.

Il vice presidente, fatte salve le funzioni delegabili da parte del consiglio di amministrazione, svolge temporaneamente le funzioni del presidente in caso di mancanza, impedimento o assenza di quest'ultimo.

Art. 21) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito dell'ATO, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno comunicato tre giorni prima a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica) a ciascun membro del consiglio ed all'organo di controllo, se nominato.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il

presidente ed il segretario.

Art. 22) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza, dal vice presidente; in mancanza di entrambi, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 23) SIMUL STABUNT SIMUL CADENT

Se, per qualunque causa, viene a mancare la metà degli amministratori (in caso di loro numero pari) ovvero la maggioranza di amministratori (in caso di loro numero dispari) si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli amministratori e dovrà subito essere convocata dall'organo di controllo (se esiste) dagli amministratori (ancorché decaduti) o dal socio più diligente, l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

E' comunque fatto salvo quanto stabilito dal Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito in Legge 15 luglio 1994 n. 444.

Art. 24) POTERI DI GESTIONE

Il consiglio di amministrazione gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

Al consiglio sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salva la necessaria autorizzazione dell'assemblea dei soci per l'esercizio degli atti e delle operazioni di cui al precedente art. 6).

Art. 25) AMMINISTRATORI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

L'eventuale compenso stabilito per l'amministratore delegato concorre in ogni caso a determinare il tetto massimo dei compensi spettanti agli amministratori a norma delle disposizioni di legge o regolamentari tempo per tempo vigenti.

Art. 26) DIRETTORE

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore

della società, determinandone i poteri, le funzioni, le attribuzioni, la durata del mandato ed il compenso all'atto della nomina.

Non possono comunque essere delegati al direttore i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli indirizzi e degli obiettivi generali della società e la determinazione delle relative strategie, che in forza del presente statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea.

Il direttore si avvale della collaborazione del personale della società, organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Art. 27) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza generale spetta al presidente, al vice presidente ed all'amministratore delegato; spetta altresì agli amministratori cui siano delegati dal consiglio determinati specifici poteri, nei limiti della delega loro conferita.

Possono essere nominati institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Art. 28) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il collegio sindacale è organo di controllo della società.

Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti: all'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

Quando non viene nominato il revisore e non sia diversamente previsto da una norma di legge o dalla volontà dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 21), ultimo comma.

Art. 29) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina dei componenti il collegio sindacale, fatta salva l'eventualità che essa avvenga con il voto favorevole dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale, avverrà, da parte dell'assemblea, con le seguenti modalità.

Il collegio sindacale è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, formate nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del collegio sindacale, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati

numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista.

Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi, a pena di inammissibilità.

Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta l'eventuale nomina e dichiara sotto la propria responsabilità, che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dichiarare l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto, allegando relativo curriculum vitae.

Ogni socio potrà votare una sola lista.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato, in occasione del primo mandato successivo al 12 (dodici) febbraio 2013 (duemilatrecento), almeno un quinto dei candidati (comunque arrotondati all'eccesso). Per i mandati successivi la quota minima di candidati appartenenti al genere meno rappresentato è innalzata a un terzo (comunque arrotondati all'eccesso).

Dalla lista che ha ottenuto la più alta percentuale di voti espressi dai soci sono tratti i nominativi di due dei tre sindaci effettivi e di un sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale sindaco effettivo con funzioni di presidente del collegio, il secondo quale sindaco effettivo ed il terzo quale sindaco supplente. Dalla lista che ha ottenuto la seconda più alta percentuale di voti espressi dai soci è tratto il nominativo del terzo sindaco effettivo e del secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale sindaco effettivo, il secondo quale sindaco supplente.

Qualora attraverso il procedimento sopra elencato non sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla disciplina inerente l'equilibrio fra i generi pro tempore vigente.

Nell'eventualità in cui detta procedura non assicuri i risultati indicati, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati delle caratteristiche richieste.

Nel caso di presentazione di una sola lista, l'intero collegio sindacale verrà tratto dall'unica lista presentata.

Art. 30) BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno accantonati o destinati a favore di riserve straordinarie per lo sviluppo delle attività sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

Art. 31) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a futuro aumento di capitale, nel rispetto delle normative vigenti, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 32) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per volontà dell'assemblea dei soci.

La liquidazione della società sarà affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea, nel rispetto delle norme in materia, delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri del liquidatore ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

Art. 33) DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile in tema di società a responsabilità limitata ed alle leggi speciali, nazionali o regionali, applicabili in materia.